



COMUNE DI VILLAFRANCA TIRRENA

C.A.P. 98049

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Cod. Fisc. 00275560837

protocollo@pec.comune.villafrancatirrena.me.it - info@comune.villafrancatirrena.me.it

PRIMO SETTORE AMMINISTRATIVO

SCHEMA DI CONVENZIONE

PER LA CONCESSIONE AMMINISTRATIVA DELL'AREA COMUNALE DESTINATA A
CENTRO CINOFILO
AREA EX PIRELLI – FOGLIO 2, PARTICELLA 1685

Tra

Il Comune di Villafranca Tirrena, C.F. 00275560837, rappresentato dalla Responsabile del 1°Settore

e

Il Sig./La Sig.ra _____, nato/a a _____ il _____, in qualità di
legale rappresentante di _____

ART. 1 – OGGETTO

Il Comune di Villafranca Tirrena affida alla “**Concessionaria**”, che accetta e si impegna, la concessione in gestione di un'area di proprietà comunale da destinare all'attività di educazione cinofila e allo sgambamento dei cani, di seguito denominata “Area in concessione”.

Le aree oggetto dell'affidamento risultano così costituite:

A) Area destinata allo sgambamento dei cani;

B) Area destinata all'educazione cinofila (educazione di base, obedience, gestione di problematiche relazionali, cani da supporto per disabili, puppy class, attività di pet therapy, corsi per il rilascio del patentino per proprietari di cani, agility dog, attività di dog sitting).

L'area interessata dall'intervento è ubicata all'interno dell'area ex Pirelli del Comune di Villafranca Tirrena, come meglio individuata nell'allegato “A”, ed è identificata in catasto al foglio 2, particella 1685, per una superficie complessiva di mq 3.000, appartenente al patrimonio indisponibile dell'Ente ai sensi degli artt. 826 e 828 del Codice Civile, in quanto destinata a finalità di pubblico interesse.

Sia la gestione dell'area destinata allo sgambamento dei cani sia quella destinata all'educazione cinofila — comprendente le attività sopra elencate — sono affidate alle condizioni previste dalla presente convenzione, nonché secondo le modalità contenute nell'offerta tecnica presentata dal Concessionario in sede di gara, che, controfirmata, è conservata agli atti del fascicolo di gara e si intende parte integrante e sostanziale del presente atto, ancorché non materialmente allegata.

Il Concessionario dichiara di aver esaminato l'immobile oggetto della concessione come sopra individuato e di accettarlo nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.

Il Concessionario, nella persona del proprio legale rappresentante come sopra indicato, dichiara altresì di accettare integralmente tutte le clausole e condizioni contenute nella presente convenzione, impegnandosi a darvi puntuale e completo adempimento.

Art. 2 - PROPRIETÀ DELLE AREE

Le aree oggetto della presente concessione sono di piena ed esclusiva proprietà del Comune di Villafranca Tirrena.

Diverranno altresì di proprietà del Comune tutte le opere, installazioni e manufatti di carattere permanente che il Concessionario dovesse realizzare sull'area concessa, ivi comprese quelle insistenti sulle aree destinate allo sgambamento dei cani.

In particolare, saranno acquisite al patrimonio comunale le opere di carattere permanente realizzate in esecuzione dell'offerta tecnica presentata in sede di gara, la quale si intende parte integrante e sostanziale del presente contratto, ancorché non materialmente allegata.

Alla scadenza della concessione, ovvero in caso di cessazione anticipata per qualsiasi causa, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di richiedere all'Concessionario il ripristino dello stato dei luoghi e la rimozione dei manufatti eventualmente realizzati, qualora ciò sia ritenuto necessario o opportuno, senza che il Concessionario possa avanzare pretese indennitarie o risarcitorie.

ART. 3 - USO DELLE AREE

Le aree oggetto della presente concessione devono essere destinate esclusivamente ai seguenti usi:

- attività di educazione cinofila (educazione di base, obedience, gestione delle problematiche relazionali, cani da supporto per disabili, puppy class, attività di pet therapy, corsi per il rilascio del patentino per proprietari di cani, agility dog, attività di dog sitting);
- attività di sgambamento dei cani.

Il Concessionario è tenuto a fare un uso corretto, diligente e responsabile dell'area in concessione, impegnandosi a realizzare, a propria cura e spese, la struttura recintata e attrezzata necessaria allo svolgimento delle attività di educazione cinofila, previa presentazione di idoneo progetto da sottoporre alla preventiva valutazione e approvazione dell'Ufficio Tecnico Comunale e degli eventuali Organi sovracomunali competenti.

Il Concessionario dovrà stipulare, con oneri interamente a proprio carico, idonea polizza assicurativa per la copertura della responsabilità civile verso terzi (RCT) e dotarsi di tutte le autorizzazioni, licenze e nulla osta prescritti dalle vigenti disposizioni normative per l'esercizio delle attività previste.

Sono a carico del Concessionario la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture, nonché la pulizia di tutti gli spazi dell'area concessa, ivi compresa la manutenzione del campo e delle aree verdi.

Il Concessionario dovrà inoltre provvedere alla pulitura e allo scerbamento periodico dell'intera area identificata catastalmente al foglio 2, particella 1685, anche per le porzioni eventualmente non direttamente utilizzate, al fine di prevenire e ridurre il rischio di incendi.

È fatto espresso divieto al Concessionario di delegare o affidare a terzi la gestione della struttura, pena la decadenza della presente Convenzione.

Il Concessionario sarà assoggettato ai controlli che l'Amministrazione riterrà opportuni al fine di verificare che l'organizzazione e la gestione del Centro risultino conformi alle finalità pubbliche, alle esigenze dell'utenza e alle disposizioni della presente convenzione.

Il Concessionario si impegna a svolgere il servizio mediante personale qualificato e nel rispetto delle disposizioni normative vigenti, ivi compreso il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, garantendo l'accesso alle attività organizzate e gestite nell'area in concessione a tutti i cittadini, singoli o associati, nonché a gruppi che ne facciano richiesta, secondo criteri di imparzialità, trasparenza ed equità.

Il Concessionario garantisce inoltre la fruizione gratuita dell'area destinata allo sgambamento ai cani di proprietà dei cittadini residenti, che potranno essere lasciati liberi nell'apposito spazio delimitato, secondo un calendario di giorni e orari concordato con l'Ente.

ART. 4 - ATTIVITÀ NELL'AREA IN CONCESSIONE – PRESCRIZIONI SPECIFICHE

Tutte le attività ammesse nell'area in concessione, come individuate dal precedente art. 3, devono essere svolte nel pieno rispetto delle normative vigenti e con la tassativa ed assoluta esclusione di metodi di educazione o addestramento di tipo coercitivo o correttivo.

È espressamente vietato l'utilizzo di strumenti o pratiche che possano arrecare sofferenza o disagio agli animali, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, collari elettrici, collari a strangolo o altri dispositivi analoghi.

La violazione delle presenti prescrizioni costituisce grave inadempimento contrattuale e potrà comportare l'immediata risoluzione della convenzione, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale, fatto salvo il risarcimento degli eventuali danni.

ART. 5 - IMPEGNI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONARIA

Il Concessionario si impegna a svolgere, in forma gratuita, il servizio di contrasto al randagismo relativo a cani mordaci e gatti, comprendente il recupero, la custodia temporanea e la cura degli animali presi in carico, con obbligo di puntuale rendicontazione delle attività svolte.

Il servizio dovrà essere espletato mediante personale specializzato, in possesso di idonea certificazione e formazione professionale, nel rispetto della normativa vigente in materia.

ART. 6 - DURATA E CANONE

La concessione decorre dalla data di sottoscrizione della presente convenzione ed ha durata di anni sei (6), al termine dei quali cesserà automaticamente, senza necessità di preavviso o disdetta.

In caso di cessazione anticipata dell'attività, nonché in caso di revoca o risoluzione della concessione per qualsiasi causa, oppure alla naturale scadenza della stessa, le addizioni, migliorie e opere permanenti eventualmente realizzate sull'area oggetto di concessione saranno acquisite di diritto e gratuitamente al patrimonio del Comune, senza che il Concessionario possa vantare pretese di indennizzo o risarcimento.

In caso di cessazione anticipata, l'Amministrazione Comunale potrà, a proprio insindacabile giudizio, richiedere al Concessionario di provvedere, a propria cura e spese, alla rimozione delle strutture e di ogni altro manufatto installato, nonché al ripristino dello stato dei luoghi entro il termine di 20 (venti) giorni dalla relativa comunicazione.

Qualora il Concessionario non provveda nel termine assegnato, il Comune procederà d'ufficio all'esecuzione dei lavori necessari, addebitando al Concessionario le spese sostenute.

Il canone annuo base della concessione è fissato in € 8.517,60 (ottomilacinquecentodiciassette/60), soggetto a rivalutazione annuale nella misura del 100% della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), ove applicabile, a decorrere dal secondo anno.

Il canone dovrà essere corrisposto in due rate semestrali anticipate, rispettivamente entro il 1° gennaio ed entro il 31 luglio di ciascun anno.

Il canone è dovuto indipendentemente dall'effettivo utilizzo dell'area.

In caso di ritardo nel pagamento saranno applicati gli interessi moratori nella misura prevista dalla normativa vigente.

Il mancato pagamento del canone entro 30 giorni dalla scadenza costituisce grave inadempimento e legittima l'Amministrazione ad attivare la procedura di risoluzione della convenzione, previa diffida ad adempiere.

Resta ferma la disciplina dello scomputo prevista dal successivo Art. 10.

In caso di regolare e documentata esecuzione delle attività rese dal Concessionario in regime di sussidiarietà, ai sensi dell'art. 118, comma 4, della Costituzione, il canone annuo potrà essere rideterminato nei limiti e secondo le modalità ivi previste.

Lo scomputo non altera la natura patrimoniale dell'entrata e resta subordinato a verifica annuale da parte dell'Amministrazione.

ART. 7 - IMPEGNI DELLA CONCESSIONARIA

Il Concessionario si impegna a:

- tenere indenne e manlevare l'Amministrazione Comunale da qualsiasi azione, pretesa o richiesta risarcitoria che dovesse essere avanzata da terzi per danni derivanti dall'esercizio delle attività oggetto della presente concessione, assumendone ogni relativa responsabilità civile;
- svolgere in forma gratuita il servizio di contrasto al randagismo relativo a cani mordaci e gatti, comprendente il recupero, la custodia temporanea e la cura degli animali presi in carico, con obbligo di rendicontazione delle attività svolte, mediante personale specializzato in possesso di adeguata certificazione e formazione professionale;
- istituire e mantenere una zona opportunamente delimitata destinata allo sgambamento dei cani, riservando una parte di essa ai cani di proprietà dei cittadini residenti, con fruizione gratuita secondo modalità e orari concordati con l'Ente;
- provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'area in concessione, assicurandone il mantenimento in condizioni di sicurezza, igiene e decoro;
- garantire la pulizia e lo scerbamento periodico dell'intera area identificata catastalmente al foglio 2, particella 1685, anche per le porzioni eventualmente non direttamente utilizzate, al fine di prevenire situazioni di degrado e rischio incendi.

ART. 9 - SERVIZIO DI CUSTODIA, VIGILANZA E PULIZIA DELL'AREA IN CONCESSIONE

Il servizio di pulizia, custodia e vigilanza dell'area affidata in concessione è integralmente a carico della Concessionaria.

Il Concessionario dovrà effettuare una pulizia almeno giornaliera dell'area, provvedendo alla rimozione delle deiezioni canine, dei rifiuti, delle foglie, delle erbacce e di eventuali corpi estranei presenti sul terreno o sulle superfici attrezzate. Dovrà inoltre garantire la regolare pulizia di tutti gli elementi di allestimento e delle attrezzature installate, integrandola, se necessario, con interventi periodici più approfonditi, al fine di mantenere l'area in perfetto stato di manutenzione e favorirne la fruizione pubblica in condizioni di sicurezza e decoro.

La custodia riguarda l'immobile, le attrezzature, gli elementi di allestimento e i materiali ivi presenti o successivamente collocati, nonché il ripristino o la sostituzione delle attrezzature eventualmente danneggiate o deteriorate dall'uso.

La vigilanza dovrà essere garantita mediante la presenza continuativa di personale incaricato durante gli orari di apertura e funzionamento della struttura, al fine di assicurare il corretto utilizzo dell'area, delle attrezzature e delle strutture installate, nonché il rispetto delle regole di comportamento da parte dell'utenza.

ART. 10 – DISCIPLINA DELLO SCOMPUTO

Il Concessionario assume a proprio carico, in luogo dell'Amministrazione Comunale e nell'interesse generale della collettività, lo svolgimento delle seguenti attività connesse alla gestione dell'area oggetto di concessione:

- manutenzione ordinaria dell'area;
- pulizia, custodia e mantenimento del decoro;
- scerbamento periodico dell'intera area identificata catastalmente al Foglio 2, Particella 1685, anche nelle porzioni eventualmente non direttamente utilizzate, al fine di prevenire situazioni di degrado e rischio incendi;
- ulteriori servizi di supporto alle funzioni comunali in materia di tutela animale, contrasto al randagismo, presidio e segnalazione di criticità nell'area.

Tali attività sono rese in sostituzione dell'Ente e costituiscono espressione del principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'art. 118, comma 4, della Costituzione, in quanto finalizzate allo svolgimento di funzioni di interesse generale.

Il valore economico complessivo delle prestazioni rese dal Concessionario in luogo del Comune è determinato in via tecnica e forfettaria in:

- € 2.000,00 (duemila/00) annui per le attività di manutenzione ordinaria, pulizia e scerbamento;
- € 2.200,00 (duemiladuecento/00) annui per i servizi ulteriori di interesse generale sopra indicati;

per un totale annuo di € 4.200,00 (quattromiladuecento/00).

Il suddetto importo potrà essere annualmente scomputato dal canone concessorio, previa:

- presentazione da parte del Concessionario di apposita rendicontazione dettagliata delle attività svolte;
- verifica tecnica dell'effettiva esecuzione delle prestazioni da parte dell'Ufficio competente;
- attestazione formale del Responsabile del Settore.

In caso di regolare e documentata esecuzione delle attività sopra indicate, il canone annuo effettivamente dovuto è rideterminato in € 4.317,60 (quattromilatrecentodiciassette/60).

La compensazione prevista dal presente articolo:

- non costituisce contributo pubblico né forma di sovvenzione;
- mantiene natura patrimoniale dell'entrata derivante dal canone di concessione;
- è subordinata a verifica annuale e non genera diritti acquisiti per gli anni successivi.

Qualora le attività risultino non eseguite o eseguite parzialmente, l'Ente procederà alla rideterminazione del canone dovuto e al recupero delle somme non giustificate, anche mediante compensazione sulle rate successive o attivazione delle procedure di riscossione previste dalla normativa vigente.

La reiterata mancata esecuzione delle attività o l'irregolarità nella rendicontazione costituiscono grave inadempimento contrattuale e possono comportare la decadenza dal beneficio dello scomputo, nonché l'attivazione delle ulteriori misure previste dalla presente convenzione, ivi compresa la risoluzione del rapporto concessorio.

ART. 11 - COSTI DI GESTIONE

Tutti i costi di gestione relativi all'area affidata in concessione sono integralmente a carico della Concessionaria.

In particolare, sono a carico del Concessionario i consumi e le spese riferite alle utenze di pertinenza dell'area (a titolo esemplificativo: energia elettrica, acqua, gas, telefono, connessioni dati e ogni altra utenza eventualmente attivata), con obbligo di intestazione dei relativi contratti di fornitura e dei misuratori.

Sono altresì a carico del Concessionario tutti i costi connessi alla gestione, conduzione e manutenzione degli impianti presenti o successivamente installati, ivi compresi gli oneri per verifiche periodiche, controlli obbligatori e adeguamenti normativi.

Resta esclusa ogni responsabilità economica dell'Amministrazione Comunale per spese, consumi o oneri derivanti dalla gestione dell'area concessa.

ART. 12 - RAPPORTI CON L'UTENZA

Il Concessionario è tenuta a garantire l'accesso all'area affidata in concessione, nonché la partecipazione e la frequenza alle attività organizzate, a tutti i cittadini, sia singoli sia associati, nonché

a gruppi organizzati che ne facciano richiesta, nel rispetto dei principi di imparzialità, obiettività ed equità.

Nei rapporti con l'utenza, il personale del Concessionario dovrà mantenere comportamento corretto, professionale e rispettoso, assicurando trasparenza, cortesia e disponibilità.

È onere del Concessionario vigilare affinché all'interno dell'area siano sempre rispettate le regole di civile convivenza e le norme di comportamento stabilite dal regolamento di gestione, che tutti gli utenti sono tenuti ad osservare.

Il Concessionario potrà adottare un regolamento interno disciplinante modalità di accesso e utilizzo dell'area, purché conforme alla presente convenzione e preventivamente comunicato all'Amministrazione Comunale.

ART. 13 - SICUREZZA

Il Concessionario si obbliga al rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza, con particolare riferimento al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni, nonché a ogni altra disposizione normativa applicabile in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il Concessionario è altresì tenuto ad osservare tutte le ulteriori norme che dovessero essere emanate nel corso della durata della concessione e che risultino applicabili alle attività svolte nell'area oggetto del presente atto.

Resta a carico del Concessionario l'adozione di tutte le misure necessarie a garantire la sicurezza degli operatori, degli utenti e degli animali presenti nell'area, nonché la predisposizione della documentazione eventualmente richiesta dalla normativa vigente.

ART. 14 - TARIFFE E CORRISPETTIVI PER LA FRUIZIONE DELLE ATTIVITÀ

Non è previsto alcun corrispettivo o compenso, a qualsivoglia titolo, da parte dell'Amministrazione Comunale in favore del Concessionario per lo svolgimento dei servizi e delle attività oggetto della presente convenzione.

Il Concessionario è remunerato esclusivamente mediante l'introito delle tariffe applicate agli utenti per i servizi offerti.

Gli utenti singoli, i gruppi e le associazioni che fruiscono delle attività organizzate e dei servizi erogati sono tenuti a corrispondere al Concessionario le relative quote, a titolo di rimborso delle spese sostenute per la gestione, la custodia, l'organizzazione e la promozione delle attività.

Il Concessionario deve esporre in modo chiaro e ben visibile, all'ingresso della struttura e negli spazi accessibili al pubblico, l'elenco completo delle tariffe applicate per tutte le attività svolte.

Il Concessionario si impegna, in ogni caso, ad adottare una politica tariffaria improntata a criteri di equità e accessibilità, tale da favorire la più ampia fruizione della struttura da parte di tutte le fasce sociali.

ART. 15 - SPONSORIZZAZIONI E PUBBLICITÀ

È facoltà del Concessionario attivare la ricerca di sponsorizzazioni da parte di soggetti terzi, purché coerenti con le finalità della struttura e con la natura pubblica dell'area concessa.

Il Concessionario è tenuto a darne preventiva comunicazione all'Amministrazione Comunale, la quale potrà negare il proprio benestare qualora le sponsorizzazioni, le iniziative promozionali o i messaggi pubblicitari risultino in contrasto con il pubblico decoro, con l'immagine dell'Ente o con le finalità istituzionali dell'Amministrazione.

Gli eventuali proventi derivanti da sponsorizzazioni o attività pubblicitarie sono introitati direttamente dal Concessionario e devono essere destinati esclusivamente al sostegno delle attività e alla gestione della struttura.

È in ogni caso vietata l'esposizione di materiale pubblicitario o promozionale senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

ART. 16 - PERSONALE E RISPETTO DELLE NORMATIVE SUI RAPPORTI DI LAVORO

Per lo svolgimento dei servizi oggetto della presente concessione, il Concessionario deve garantire la presenza di personale quantitativamente e qualitativamente adeguato ad assicurare l'ordinario funzionamento dell'area affidata in concessione e il regolare svolgimento dei servizi, ivi compresi quelli integrativi di pulizia e manutenzione dell'area di sgambamento, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza.

Il personale impiegato deve essere qualificato e in possesso di adeguata formazione ed esperienza professionale in relazione alle attività svolte.

All'atto della consegna dell'immobile, il Concessionario è tenuto a nominare un referente responsabile della gestione della concessione, quale unico interlocutore nei rapporti con l'Amministrazione Comunale, reperibile mediante recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica.

Il Concessionario è tenuto ad osservare, nei confronti del personale impiegato a qualsiasi titolo, tutte le disposizioni di legge e contrattuali vigenti in materia di lavoro subordinato, autonomo o volontario, nonché in materia fiscale, previdenziale e assicurativa. Egli è altresì obbligato al rispetto di ogni altra norma vigente o che dovesse intervenire nel corso della durata della concessione, qualora applicabile alle attività oggetto del presente atto.

Resta esclusa ogni responsabilità dell'Amministrazione Comunale in ordine ai rapporti intercorrenti tra il Concessionario e il personale dallo stesso impiegato.

ART. 17 - RESPONSABILITÀ

Il Concessionario è l'unico responsabile nei confronti del Comune per eventuali danni, inconvenienti o pregiudizi che dovessero verificarsi in dipendenza e a causa dell'uso dell'area concessa e dello svolgimento delle attività ivi esercitate, comprese quelle accessorie o complementari, nulla escluso.

Il Concessionario risponde di tutti i danni arrecati all'immobile, alle strutture e alle attrezzature oggetto di concessione, nonché dei danni causati a persone o cose per fatto proprio, dei propri dipendenti, collaboratori o di terzi dei quali debba rispondere, provvedendo a ogni conseguente risarcimento.

Il Comune di Villafranca Tirrena è in ogni caso esonerato da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare al Concessionario o a terzi in conseguenza della concessione e delle attività svolte nell'area.

Con riferimento alle aree destinate allo sgambamento dei cani, la responsabilità del Concessionario si estende ai danni all'immobile e alle strutture, nonché ai danni a cose o persone derivanti dall'omessa vigilanza, dalla carente manutenzione o dall'esecuzione dei servizi di pulizia e manutenzione di propria competenza.

ART. 18 - GARANZIA ASSICURATIVA

Il Concessionario esonera espressamente il Comune di Villafranca Tirrena da ogni responsabilità per danni a persone o cose, anche di terzi, che possano in qualsiasi momento e modo derivare dall'uso dell'area oggetto del presente atto e dallo svolgimento di ogni attività ivi esercitata, comprese le attività principali, integrative e accessorie, nulla escluso.

A tal fine, il Concessionario è obbligato a stipulare idonea polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso prestatori d'opera (RCO), riferita a tutte le attività oggetto della concessione, a garanzia degli eventuali danni che possano derivare a persone, animali o cose in dipendenza dell'attività esercitata, in modo tale da sollevare l'Ente da qualsiasi forma di responsabilità.

La polizza assicurativa dovrà avere validità per l'intera durata della concessione e prevedere la copertura di ogni rischio connesso alla gestione dell'area, ivi compresi quelli derivanti da strutture, attrezzature, attività cinofile e utilizzo dell'area di sgambamento.

Copia della polizza dovrà essere depositata presso il Comune di Villafranca Tirrena prima della stipula della convenzione e, in caso di rinnovo, trasmessa tempestivamente all'Amministrazione.

Il venir meno, anche temporaneo, della copertura assicurativa costituisce grave inadempimento e può comportare la sospensione delle attività e la risoluzione della concessione.

ART. 19 - DIVIETO DI SUBCONCESSIONE

Il Concessionario non può cedere a terzi, neppure parzialmente, l'uso o la gestione dell'area affidata in concessione, né affidare a terzi la gestione delle attività e dei servizi oggetto della presente convenzione, senza la preventiva autorizzazione scritta del Comune.

L'eventuale autorizzazione potrà essere concessa o negata a insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale.

La violazione del presente divieto costituisce grave inadempimento contrattuale e comporta la decadenza dalla concessione, fatto salvo il risarcimento degli eventuali danni.

ART. 20 - VERIFICA E CONTROLLO

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di effettuare, con le modalità ritenute più opportune, controlli sulla gestione dell'area affidata in concessione e sullo svolgimento dei servizi oggetto del presente atto.

In particolare, il Comune garantisce la verifica e il controllo in ordine:

- a) al corretto utilizzo dell'area in concessione;
- b) alla realizzazione e gestione delle attività e dei servizi previsti dalla presente convenzione;
- c) al rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza e di rapporti di lavoro da parte del Concessionario, in relazione alle attività svolte;
- d) all'idoneità e qualificazione del personale impiegato nei servizi e nelle attività oggetto della concessione.

Le verifiche potranno essere effettuate in qualsiasi momento, anche senza preavviso, mediante accesso all'area da parte di funzionari o personale incaricato dall'Amministrazione Comunale.

Il Concessionario è tenuto a consentire l'accesso, a fornire la documentazione richiesta e a collaborare alle attività di controllo.

ART. 21 - REVOCA E SOSPENSIONE DELLA CONCESSIONE

Il Comune di Villafranca Tirrena si riserva la facoltà di revocare la presente concessione, anche prima della sua naturale scadenza, qualora ciò sia richiesto da sopravvenuti motivi di pubblico interesse o da cause di forza maggiore, senza che il Concessionario abbia diritto ad alcun compenso o indennizzo, fatto salvo il riconoscimento delle eventuali prestazioni regolarmente eseguite e documentate.

Il Comune si riserva altresì la facoltà di sospendere temporaneamente la concessione o di modificare gli orari e le modalità di utilizzo dell'area qualora ciò si renda necessario per particolari ed improrogabili esigenze, quali, a titolo esemplificativo, interventi urgenti di manutenzione, ragioni di sicurezza o esigenze impreviste.

In caso di sospensione temporanea, l'Amministrazione darà preavviso di almeno due giorni, ove possibile, salvo situazioni di urgenza o emergenza, senza che il Concessionario possa avanzare pretese risarcitorie o richieste di indennizzo.

ART. 22 - INADEMPIMENTI E RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

In caso di inadempimento da parte del Concessionario di una qualsiasi delle prescrizioni previste nel presente atto, l'Amministrazione Comunale procederà mediante formale diffida scritta, assegnando un termine perentorio entro il quale il Concessionario dovrà provvedere all'eliminazione dell'inadempimento e al ripristino delle condizioni previste dalla convenzione.

In caso di persistente inadempienza, decorso inutilmente il termine assegnato e a seguito di ulteriore formale contestazione, l'Amministrazione Comunale potrà dichiarare, a proprio insindacabile giudizio, la decadenza dalla concessione, con effetto immediato.

Qualora, negli orari di apertura concordati con l'Amministrazione Comunale, l'area oggetto della concessione risultasse inagibile o comunque inutilizzabile per cause imputabili al Concessionario, sarà applicata una penale giornaliera di € 100,00 (cento/00), salvo il maggior danno.

In caso di segnalazione da parte dei competenti uffici di igiene e sanità pubblica in merito a condizioni non conformi nell'area in concessione, potranno essere applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente, ferma restando la facoltà dell'Amministrazione di adottare ulteriori provvedimenti.

L'Amministrazione Comunale ha inoltre il diritto di procedere alla risoluzione immediata della convenzione nei seguenti casi:

- a) qualora il Concessionario sia dichiarato fallito, insolvente o ammesso a procedure concorsuali;
- b) qualora sia accertata frode o grave irregolarità nella gestione;
- c) qualora il Concessionario risulti inadempiente in materia di obblighi previdenziali, assicurativi, fiscali o in materia di rispetto della normativa sui rapporti di lavoro;
- d) in caso di cessione a terzi, totale o parziale, della gestione senza autorizzazione;
- e) in caso di violazione del divieto di utilizzo di metodi coercitivi nell'addestramento degli animali;
- f) in caso di ripetute e gravi violazioni degli obblighi contrattuali, nonostante le diffide scritte dell'Amministrazione.

La risoluzione opera di diritto mediante comunicazione scritta dell'Ente.

Resta salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento degli eventuali danni subiti.

ART. 23 - CONTROVERSIE

È espressamente esclusa la competenza arbitrale.

Per ogni controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione o validità della presente convenzione è competente in via esclusiva il Foro di Messina.

ART. 24 - RINVIO ALLA NORMATIVA VIGENTE

Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente convenzione si applicano:

- le disposizioni del Codice Civile in materia di beni pubblici e obbligazioni, in quanto compatibili;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico degli Enti Locali);
- l'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali vigente nella Regione Siciliana (L.R. 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche e integrazioni);
- la L.R. 23 dicembre 2000, n. 30 e la restante normativa regionale applicabile;
- il D.Lgs. 36/2023 per quanto attiene ai principi generali dell'azione amministrativa;
- ogni altra disposizione normativa vigente in materia.

Le parti danno atto che la presente concessione ha natura amministrativa e resta disciplinata dai principi di diritto pubblico applicabili ai beni appartenenti al patrimonio indisponibile dell'Ente.

ART. 25 - SPESE CONTRATTUALI

La presente convenzione è stipulata mediante scrittura privata.

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del presente atto, ivi comprese imposte, tasse, diritti di registrazione e qualsiasi altro onere necessario per dare corso legale alla convenzione, sono interamente a carico del Concessionario.

Villafranca Tirrena, lì _____

Per il Comune di Villafranca Tirrena
Il Responsabile del 1° Settore

Il Legale Rappresentante

Sig./Dott. _____